

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2073

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIANETTI, STRADA, ALIVERTI, GUGLIELMO CASTAGNETTI,
CARCARINO, SCALIA**

Decorrenza del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49

Presentata il 22 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 febbraio 1985, n. 49, meglio nota come « legge Marcora », ha istituito all'articolo 17 il fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Il fondo eroga contributi a fondo perduto a particolari società finanziarie, appositamente promosse dal movimento cooperativo, alla condizione che esse partecipino al capitale di rischio di cooperative costituite tra lavoratori in cassa integrazione guadagni o licenziati o dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale.

Operativa di fatto dal 1987, la legge ha dato ottimi risultati (vedi le tabelle 1 e 2 allegate alla presente relazione), consentendo a circa 5 mila lavoratori di continuare la propria attività lavorativa e di

garantire, attraverso la continuazione dell'attività produttiva dell'azienda di provenienza, l'integrità del tessuto economico-sociale locale.

Attualmente la legge non è più operativa essendo scaduta la validità del fondo lo scorso 6 marzo. Un provvedimento di proroga dell'operatività del fondo era contenuto nell'articolo 29 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, che è stato più volte reiterato ed è definitivamente decaduto lo scorso 31 agosto.

La situazione economica del Paese e le pessimistiche previsioni sull'andamento dell'occupazione fanno ritenere che, in aggiunta agli altri provvedimenti attualmente allo studio del Governo, sia senz'altro auspicabile che questo strumento con-

tinui ad operare. Appare pertanto opportuno ed urgente disporre la proroga della durata del fondo.

Già oggi infatti le richieste di accedere ai benefici della legge Marcora giunte alle società finanziarie dopo e nonostante la scadenza della validità del fondo speciale consentirebbero di salvaguardare l'occupazione di circa 1.500 lavoratori.

Va inoltre tenuto presente che la proroga non comporta alcun onere aggiuntivo per lo Stato, essendo il fondo ancora dotato di risorse utilizzabili per circa 60 miliardi.

L'unico articolo di cui si compone la presente proposta di legge costituisce, nella sostanza, norma interpretativa della legge istitutiva del fondo e chiarisce che il termine iniziale dell'operatività del fondo

stesso è da correlare all'emanazione dei provvedimenti amministrativi di attuazione e non alla data di promulgazione della legge.

Infatti il fondo istituito dalla legge n. 49 del 1985 aveva durata quadriennale ed è quindi scaduto il 6 marzo 1989; successivamente l'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ne ha prorogato la durata fino al 6 marzo 1992. Poiché i decreti di attuazione sono stati pubblicati nel marzo del 1987 la legge, nei fatti, è diventata operativa con due anni di ritardo.

La formulazione adottata nell'articolo 1 tende quindi a recuperare i due anni trascorsi prima dell'emanazione dei provvedimenti amministrativi.

TABELLA 1.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 49,
TITOLO II, ARTICOLO 17

(in milioni di lire)

Dotazione del fondo	190.000
Domande pervenute al Ministero dell'industria: 181. di cui: 121 alla CFI s.c. a r.l. 55 alla SO.FI. COOP Spa.	
Domande approvate: 136, per un totale di	127.782
Compensi riconosciuti alle società finanziarie <i>ex lege</i> 11 marzo 1988, n. 67	2.251
Totale somme impegnate	130.033
Disponibilità residue	59.967

TABELLA 2.

PARTECIPAZIONE DELLA CFI s.c. a r.l.

	1987	1988	1989	1990	1991	Giugno 1992
Cooperative partecipate	2	10	41	61	84	89
Partecipazioni erogate	1.608	9.345	30.534	48.436	63.686	67.050
Fatturato (lire/miliardi)	15.150	56.521	239.924	319.754	361.252	—
Occupati	138	514	1.841	2.358	3.055	3.142

Fonte: CFI.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il periodo temporale di durata del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del citato articolo.